



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER SEI ANNI, EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ULTERIORI SEI MESI, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO (CIG A023A568C7) E DEL SERVIZIO DI CASSA DI UNIONCAMERE PIEMONTE (CIG A023A6FD67)

Ai sensi dell’articolo 25 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti Codice), la presente procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del Codice è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo <https://www.sintel.regione.lombardia.it/> , tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

La durata del procedimento è prevista pari a sei mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato II.3 del Codice.

I luoghi di svolgimento del servizio sono:

- Torino: ITC11

La procedura è suddivisa nei seguenti lotti:

lotto 1 – Servizio di Tesoreria della Camera di commercio di Torino, CIG A023A568CZ

lotto 2 – Servizio di cassa dell’Unioncamere Piemonte, CIG A023A6FD67

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del Codice, è Alessandra Masala, responsabile del settore “Bilancio e entrate” della Camera di commercio di Torino.

DEFINIZIONI

Stazione appaltante: Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino che indice la presente gara anche per la propria associazione Unioncamere Piemonte;

D. Lgs. n. 36/2023: Codice o codice contratti;

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino: Camera di commercio di Torino, CCIAA o Ente;

Unioncamere Piemonte: URC o Ente

Parti: la banca esecutrice del servizio, la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino e Unioncamere Piemonte;

Banca: l'operatore economico esecutore del servizio;

La piattaforma telematica: Sintel;

Documento di Gara Unico Europeo: DGUE

Fascicolo Virtuale Operatore Economico: FVOE

Giorni: giorni di calendario/solari;

Giorni lavorativi: dal lunedì al venerdì, esclusi festivi;

Orario: se non diversamente specificato, s'intende lavorativo dal lunedì al giovedì dalle 09:15 alle 16:00, il venerdì dal 9:15 alle 12:15;

Ore: ore lavorative;

Ore consecutive: senza distinzione tra lavorative e non, dalle 00:00 alle 24:00.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE: SINTEL

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini e le condizioni di utilizzo così come riportate sulla Piattaforma e nei documenti in esse disponibili, nonché di quanto contenuto nei documenti di gara e di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti tecnici disponibili sulla Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.to.camcom.it/bandi-di-gara/servizi-bandi-di-gara-corso dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile salvo comunicazioni diverse da parte del gestore della medesima.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti tecnici presenti sulla Piattaforma e che ne disciplinano il funzionamento e l'utilizzo.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D. Lgs. n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) relazione tecnico illustrativa del contesto;
- b) bando di gara;
- c) disciplinare di gara;
- d) schema di domanda di partecipazione;
- e) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- f) documento di gara unico europeo.

La documentazione di gara è altresì accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: www.to.camcom.it/bandi-di-gara/servizi-bandi-di-gara-corso oltre che sulla Piattaforma Sintel

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla apposita sezione della Piattaforma e sul sito istituzionale www.to.camcom.it/bandi-di-gara/servizi-bandi-di-gara-corso.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma e il sito istituzionale della stazione appaltante.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella apposita sezione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E DURATA

L'appalto riguarda il servizio di tesoreria unica ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e della Legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per la durata di **sei anni decorrenti dal 1° gennaio 2024** (o data successiva in dipendenza dei tempi di aggiudicazione del contratto), **eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi** alle medesime condizioni per clausola di proroga tecnica di cui all'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 (CPV 66600000-6 Servizi Di Tesoreria) da svolgersi in favore della Camera di commercio di Torino e, in lotto e modo disgiunto ed indipendente, da svolgersi in forma di servizio di cassa a favore dell'Unioncamere Piemonte.

3.1 IMPORTO

Lotto 1. CCIAA di Torino

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale)	Importo
----	---------------------	-----	-------------------	---------

1	Gara servizio di tesoreria	66600000-6		
	Importo totale canone per 72 mesi soggetto a ribasso			euro 180.000,00
	Opzione POS per 72 mesi soggetto a ribasso			euro 42.000,00
	Commissioni POS per 72 mesi soggetto a ribasso			euro 16.074,00
	Importo totale per 6 mesi di proroga tecnica soggetto a ribasso			euro 15.000,00
	Importo totale per 6 mesi di opzione POS soggetto a ribasso			euro 3.500,00
	Commissioni POS per 6 mesi soggetto a ribasso			euro 1.148,14
	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			euro 0,00
	A) + B) Importo complessivo a base di gara			euro 257.722,14
	C) Imprevisti (5%)			euro 12.886,11
	D) Accantonamenti per modifiche ex.-art. 60 e 120, c. 1, lett. a) (5%)			euro 12.886,11
	E) Spese pubblicità			euro 12.000,00
	F) Fondo per accordo bonario (5%)			euro 12.886,11
	Incentivo funzioni tecniche (2%)			euro 5.154,44
	TOTALE			euro 313.534,91
	Imposta sul valore aggiunto su E)			euro 2.640,00
	TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO			euro 278.149,91

Lotto 2. URC

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale)	Importo
1	Gara servizio di tesoreria	66600000-6		
	Importo totale canone per 72 mesi soggetto a ribasso			euro 60.000,00
	Opzione POS per 72 mesi soggetto a ribasso			euro 18.000,00
	Commissioni POS per 72 mesi soggetto a ribasso			euro 5.358,00
	Importo totale per 6 mesi di proroga tecnica soggetto a ribasso			euro 5.000,00
	Importo totale per 6 mesi di opzione POS soggetto a ribasso			euro 1500,00
	Commissioni POS per 6 mesi soggetto a ribasso			euro 382,71
	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			euro 0,00
	A) + B) Importo complessivo a base di gara			euro 90.240,71
	C) Imprevisti (5%)			euro 4.512,04
	D) Accantonamenti per modifiche ex.-art. 60 e 120, c. 1, lett. a) (5%)			euro 4.512,04
	E) Spese pubblicità			euro 8.000,00
	F) Fondo per accordo bonario			euro 4.512,04
	G) Incentivo funzioni tecniche (2%)			euro 1.804,81

TOTALE	euro 113.581,64
Imposta sul valore aggiunto su E)	euro 1.760,00
TOTALE COMPLESSIVO	euro 115.341,64

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 - Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi - e non è soggetto a ribasso, comportando l'esecuzione del servizio solo contatti sporadici.

Il contratto collettivo applicato al presente appalto è il codice CNEL J241 "CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali" 2019 - 2022 del 19 dicembre 2019, come prorogato, da ultimo, con Verbale di accordo del 26 aprile 2023. È ammessa l'equivalenza con altro CCNL.

3.2 OPZIONI E RINNOVI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Il contratto contiene una prima opzione ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice in favore di entrambi gli enti per l'attivazione del servizio POS PagoPA, quale implementazione del servizio POS ricompreso nel canone onnicomprensivo. L'opzione comprende il canone forfettario onnicomprensivo POS PagoPA e le commissioni di incasso sulle transazioni, che dovranno essere entrambe oggetto di offerta economica (cfr. successivo art. 16, lett. D).

Il contratto prevede una seconda opzione unicamente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 120, commi 10 e 11, del D. Lgs. 36/2023 (c.d. proroga tecnica); l'esercizio di tale facoltà, spettante a ciascun ente, è comunicato all'appaltatore almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi unicamente gli operatori economici iscritti ed autorizzati ai sensi degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 oppure abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 267/2000; i soggetti comunitari aventi sede in uno stato dell'Unione Europea, saranno ammessi nel rispetto delle condizioni di legge.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di

aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti speciali di idoneità professionale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Costituiscono requisiti speciali di idoneità:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese con l'indicazione nell'attività svolta di "Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali" (codice ATECO 64.19.10) o dicitura equivalente; il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
- b) Iscrizione ed autorizzazione ai sensi degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385 oppure abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208,

comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 1° agosto 2000, n. 267; i soggetti comunitari aventi sede in uno stato dell'Unione Europea, saranno ammessi nel rispetto delle condizioni di legge. Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri e Albi deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti gestori in qualsiasi forma partecipino alla gara d'appalto. La cancellazione dai citati registri potrà comportare la risoluzione dal capitolato speciale, oppure, in caso di raggruppamenti, la sostituzione del soggetto, sempre che non si tratti della mandataria. I suddetti requisiti verranno accertati d'ufficio.

I soggetti comunitari aventi sede in uno stato dell'Unione Europea, saranno ammessi nel rispetto delle condizioni di legge.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE

Il requisito di capacità economica e finanziarie:

- aver chiuso i bilanci negli ultimi tre esercizi con un risultato economico positivo in almeno due di essi. La dimostrazione del possesso del suddetto requisito è fornita mediante i bilanci d'esercizio approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La comprova del requisito sarà verificata mediante le risultanze reperite dalla CCIAA presso il Registro imprese.

Il requisito di capacità tecnica e professionale:

- disporre di almeno una filiale sita nella città di Torino, che costituirà l'agenzia di riferimento per l'Ente e di URC.
- aver gestito nell'ultimo quinquennio (2018/2022) il servizio di tesoreria di almeno un ente locale con popolazione pari o superiore ai 10mila abitanti. La prova del requisito verrà fornita mediante presentazione di un elenco dei servizi fatti valere per dimostrare il possesso del requisito, con indicazione per ognuno di essi di oggetto, importo, date e destinatari pubblici; l'accertamento dell'esecuzione del servizio avverrà d'ufficio sulla base dei dati contenuti nell'elenco presentato.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al paragrafo 6.2 deve essere posseduto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione principale.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale.

In caso di RTI da costituirsi occorrerà presentare un documento recante l'impegno di ciascuna impresa a costituire il medesimo in caso di aggiudicazione della procedura, nonché l'indicazione dell'impresa che sarà designata capogruppo-mandataria, la tipologia di raggruppamento scelta e la ripartizione tra le raggruppate delle prestazioni da eseguire da parte di ognuna, senza alcun cenno al contenuto dell'offerta economica. In caso di Rete d'Impresa a) dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica occorrerà presentare copia autentica del contratto di rete, contenente il mandato rilasciato all'organo comune; b) dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune occorrerà presentare un documento, sottoscritto da ciascuna impresa, recante l'impegno, in caso di aggiudicazione della procedura, del conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto ovvero documento attestante il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, ad una delle imprese retiste, alla stregua di un R.T.I. costituito;

c) dotata di organo comune e di soggettività giuridica occorrerà presentare copia autentica del contratto di rete.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
2. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ovvero ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali di cui al punto 5. e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Può essere affidata in subappalto solo la prestazione secondaria, non prevalente, in ragione della specificità ed importanza strategica del servizio per gli enti.

È stabilita prestazione principale:

- 1) l'esecuzione di operazioni di incasso e pagamento sul conto corrente dell'ente;
- 2) la custodia ed amministrazione di titoli e valori;
- 3) l'anticipazione di cassa;
- 4) la contrazione di mutuo passivo.

È stabilita prestazione secondaria:

- 5) tutte le altre prestazioni richieste.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È vietato l'ulteriore subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base e precisamente di importo pari a:
- Lotto 1 euro 5.154,44.
 - Lotto 2 euro 1.804,81.

La cauzione non può essere cumulativa per entrambi i lotti; si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) da cauzione costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, ivi compreso versamento mediante piattaforma Pago PA previo invio alla stazione appaltante di specifica richiesta da inviarsi almeno 5 giorni lavorativi prima del termine per la presentazione delle offerte ai fini dell'emissione dell'avviso di pagamento Pago PA;
- b) da fidejussione bancaria – di banca o istituto di credito diverso dal candidato di gara - o assicurativa rilasciata da imprese bancarie - diversa dal candidato di gara - o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 193 del 16.09.2022, ai sensi del quale inoltre le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tal caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante fino alla sottoscrizione del contratto, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale (FVOE).

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, si ottiene:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso della seguente certificazione UNI EN ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo indicato dalla delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022 e pari a:

- € 18,00 per il Lotto 1;
- esente per il Lotto 2;

secondo le istruzioni disponibili sul sito ANAC alla pagina “Gestione contributi di gara”.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell’articolo 101, comma 1 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento; in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte

presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la relativa documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D. Lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/11/2023 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invia Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> . La predisposizione e l'invio dell'offerta avviene esclusivamente mediante l'apposita funzionalità "Invia offerta" disponibile al termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l'offerta entro il termine previsto negli atti di gara. Il rispetto di tale termine rimane a esclusivo rischio dei mittenti, per cui la Stazione appaltante non si assume responsabilità alcuna. Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione dell'offerta, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

- 1) BUSTA TELEMATICA: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 2) BUSTA TELEMATICA: OFFERTA ECONOMICA

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sul modello DGUE e specifica modulistica in caso di RTI/avalimento predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere esclusivamente in lingua italiana.

Non verranno considerate valide le offerte plurime, condizionate o alternative.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

In caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze della domanda, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice.

Con la procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e/o economica. non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un

termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni – entro cui provvedere, a pena di esclusione.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SINTEL per compilare o allegare la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione;
- DGUE;
- eventuale procura;
- garanzia provvisoria;
- PASSoe;
- documentazione in caso di avvalimento;
- documentazione per i soggetti associati.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1 è compilata online sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il "CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali" 2019 – 2022 del 19 dicembre 2019, come prorogato, da ultimo, con Verbale di accordo del 26 aprile 2023", codice CNEL J241; o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D. L. 76/20;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del D. L. n. 77/2022;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento per i dipendenti pubblici adottato dalla stazione appaltante e reperibile sul sito alla pagina [Codice di comportamento | Camera di commercio di Torino \(camcom.it\)](https://www.camcom.it) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle

Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del D. Lgs. succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il PASSOE dell'ausiliaria,
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;

13.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è

sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

N.B. Tutta la modulistica da presentarsi, dopo la sua compilazione deve essere trasformata nel formato PDF/A o formato equivalente al fine di garantire la sua immodificabilità e conservazione nel tempo. La firma digitale laddove prevista deve conseguentemente essere apposta sul documento digitale salvato nel suddetto formato. Anche la documentazione da allegare deve essere presentata nel suddetto formato, così come le offerte tecniche ed economica.

14. OFFERTA TECNICA

Non è prevista la presentazione di un'offerta tecnica.

15. OFFERTA ECONOMICA

La busta TELEMATICA 2 – OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere, per ciascun Lotto cui si partecipa:

La Scheda di offerta economica (redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante), debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante dell'impresa, del consorzio o dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. costituito o delle reti d'impresa dotate di soggettività giuridica, o di ciascuna impresa in caso di R.T.I. da costituirsi o reti d'impresa prive di soggettività giuridica.

In caso di R.T.I., consorzio o Reti d'impresa, l'offerta economica dovrà specificare o comunque permettere l'individuazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità ivi previste.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13, ivi compreso l'ultimo paragrafo sul formato del documento digitale.

Non saranno considerate le offerte economiche in aumento rispetto alla base d'asta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà affidato in base al criterio del minor prezzo in ragione delle caratteristiche di alta ripetibilità e standardizzazione proprie del citato servizio ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

Tutti i calcoli di cui al presente disciplinare sono arrotondati alla seconda cifra decimale con conseguente arrotondamento delle successive cifre (arrotondamento per difetto fino a 0,004 (0,00) e arrotondamento per eccesso a partire da 0,005 (0,01) eccetto che per "Tasso creditore", "Tasso debitore" e "commissione di incasso POS" arrotondati alla terza cifra decimale.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.

Gli elementi oggetto di attribuzione dei punteggi sono qui di seguito elencati; è obbligatoria la presentazione di offerta per tutti i parametri.

Per la **Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino:**

A) Tasso debitore

È il criterio attraverso cui selezionare la miglior proposta in relazione al tasso di interesse annuo per anticipazione di cassa pari a un determinato quantitativo di punti di spread sull'Euribor. In particolare, l'Euribor di riferimento è quello rilevato – su IISole24Ore – come media aritmetica dell'Euribor a tre mesi (base 360) riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre oltre somma algebrica dello spread offerto,

arrotondato alla terza cifra decimale, in sede di presentazione e, per il presente parametro di aggiudicazione, corrisponde all'Euribor del 2 ottobre 2023 pari a 4,138%; il risultato finale sarà arrotondato alla terza cifra decimale della formula:

$P(i) = P_{max} * Td_{(min)} / Td_{(i)}$ dove $P_{(i)}$ è il punteggio del concorrente i-esimo, P_{max} è il punteggio massimo attribuibile, $Td_{(min)}$ è la migliore somma algebrica (la sommatoria più bassa) dell'Euribor pari a 4,138% oltre lo spread offerto e $Td_{(i)}$ è la somma algebrica dell'Euribor oltre lo spread offerto del concorrente i-esimo.

- Punteggio massimo: 15 punti

B) Tasso creditore

È il criterio attraverso cui selezionare la miglior proposta in relazione al tasso di interesse annuo, sui fondi costituiti per legge presso il Tesoriere fuori dal conto di Tesoreria Unica pari a un determinato quantitativo di punti di spread sull'Euribor. In particolare, l'Euribor di riferimento è quello rilevato – su *IlSole24Ore* - come media aritmetica dell'Euribor a tre mesi riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre oltre somma algebrica dello spread offerto, arrotondato alla terza cifra decimale, in sede di presentazione e, per il presente parametro di aggiudicazione, corrisponde all'Euribor del 2 ottobre 2023 pari a 4,138%; il risultato sarà arrotondato alla terza cifra decimale della formula:

$P_{(i)} = P_{max} * Tc_{(i)} / Tc_{(max)}$ dove $P_{(i)}$ è il punteggio del concorrente i-esimo, P_{max} è il punteggio massimo attribuibile, $Tc_{(i)}$ è la migliore somma algebrica dell'Euribor (la sommatoria più alta) dell'Euribor pari a 4,138% oltre lo spread offerto del concorrente i-esimo e $Tc_{(max)}$ è la migliore somma algebrica dell'Euribor pari a 1,972% oltre lo spread offerto (la sommatoria più alta).

- Punteggio massimo: 3 punti

C) Valute a favore ente e beneficiario

Fermo restando quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993, per i termini di valuta superiori ad 1 (uno) giorno, riduzione di giorni interi occorrenti per disponibilità e valuta dell'ente e del beneficiario.

Sarà attribuito un punteggio diverso da zero solo nel caso l'offerta contenga un ribasso rispetto ai giorni indicati dall'art. 120 menzionato.

- Punteggio massimo: 9 punti

Il computo del punteggio avverrà secondo lo schema sotto riportato, in relazione a ciascun comma richiamato dell'art. 120:

Comma 01, "disponibilità economica delle somme":

Giorni di riduzione	Punteggio
3	3
2	2
1	1
0	0

Comma 1, lett. b), ultimo periodo, "assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia":

Giorni di riduzione	Punteggio
3	3
2	2
1	1
0	0

Comma 2, lett. a), "periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori":

Periodicità	Punteggio
Trimestrale	3
Semestrale	2
Annuale	0

D) Prestatore servizi di pagamento per incassi tramite apparecchi POS PagoPA, compenso annuo "a forfait" per la gestione POS PagoPA e commissione di incasso POS PagoPA

1) La Banca, che già svolge il servizio di pagamento POS, con commissioni e noleggio, remunerato nel canone "a forfait" (criterio E) successivo), si propone direttamente anche come Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) per i pagamenti ricevuti tramite dispositivo POS per Pago PA. Il servizio con fornitura a noleggio degli apparati POS per pago PA (mod. 1 e mod. 3) è facoltativo con opzione a favore degli enti.

Per la disponibilità ad assumere direttamente il servizio, il criterio è individuato per garantire nella forma più intensa possibile che la banca tesoriera possa gestire i flussi di pagamenti ed in particolare le eventuali anomalie nel modo più efficace e tempestivo possibile. Nel caso di dichiarazione di subappalto il presente punteggio non verrà attribuito.

Punteggio massimo: 2 punti

2) Il compenso annuo "a forfait" è il criterio afferente all'ammontare di un compenso da corrispondere annualmente secondo le modalità della successiva lettera E) per la gestione POS per Pago PA.

Punteggio massimo: 8 punti

Le condizioni economiche proposte dai partecipanti alla presente procedura fermo restando che, in ogni caso, l'importo non potrà essere superiore ad euro 7.000,00/annui (settemila/00) saranno selezionate in base al miglior importo offerto secondo la seguente formula:

$CFP(i) = P_{max} * CFP(min) / CFP(i)$ dove $P(i)$ è il punteggio del concorrente i-esimo, P_{max} è il punteggio massimo attribuibile, $CFP(min)$ è il canone annuo POS migliore offerto (il più basso) e $CFP(i)$ è il canone annuo POS del concorrente i-esimo.

3) La commissione d'incasso su POS per Pago PA è distinta tra carte di credito e debito, Bancomat.

1. Punteggio massimo: 4 punti per la migliore offerta al ribasso carte.

Le condizioni economiche proposte dai partecipanti alla presente procedura fermo restando che, in ogni caso, la commissione per carta di credito non potrà essere superiore a 1,2% (unovirgoladuepercento) saranno selezionate in base al miglior importo offerto secondo la seguente formula:

$P(i) = P_{max} * CC(min) / CC(i)$ dove $P(i)$ è il punteggio del concorrente i-esimo, P_{max} è il punteggio massimo attribuibile, $CC(min)$ è la commissione migliore offerta (la più bassa) e $CC(i)$ è la commissione offerta dal concorrente i-esimo.

2. Punteggio massimo: 4 punti per la migliore offerta al ribasso Bancomat

Le condizioni economiche proposte dai partecipanti alla presente procedura fermo restando che, in ogni caso, la commissione per bancomat non potrà essere

superiore a 1,0% (unovirgolazeropercento) saranno selezionate in base al miglior importo offerto secondo la seguente formula:

$P(i) = P_{max} * CB_{(min)} / CB(i)$ dove $P(i)$ è il punteggio del concorrente i -esimo, P_{max} è il punteggio massimo attribuibile, $CB_{(min)}$ è la commissione migliore bancomat offerta (la più bassa) e $CB(i)$ è la commissione bancomat offerta dal concorrente i -esimo.

E) Compenso annuo "a forfait" per la gestione del servizio di tesoreria

È il criterio afferente all'ammontare di un compenso da corrispondere annualmente in pagamenti massimo trimestrali posticipati alla Banca a fronte di tutte le prestazioni rese e non espressamente remunerate quali risultanti dal capitolato. Il pagamento del compenso avviene entro 30 giorni dalla richiesta del Tesoriere, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Nel formulare l'offerta per proporre il compenso forfettario annuo da percepire, la Banca sarà tenuta a individuare le voci di cui si compone con relativa indicazione del prezzo unitario di ognuna e corredare la sua offerta con tale listino. Si precisa che sarà considerato al fine della selezione della migliore offerta solo il compenso unico "a forfait" complessivo, mentre il dettaglio delle voci che lo compongono andrà a costituire il contenuto di uno specifico allegato del contratto per il servizio di tesoreria da stipularsi. Pertanto, si richiede alle banche offerenti di includere il "listino" in discorso nella busta contenente la propria offerta.

Le condizioni economiche proposte dai partecipanti alla presente procedura fermo restando che, in ogni caso, l'importo non potrà essere superiore ad euro 25.000/annui (venticinquemila/00) saranno selezionate in base al miglior importo offerto secondo la seguente formula:

$CF_{(i)} = P_{max} * CF_{(min)} / CF_{(i)}$ dove $P_{(i)}$ è il punteggio del concorrente i -esimo, P_{max} è il punteggio massimo attribuibile, $CF_{(min)}$ è il canone annuo migliore offerto (il più basso) e $CF_{(i)}$ è il canone del concorrente i -esimo.

- Punteggio massimo: 50 punti

F) Spread applicato dalla Banca in caso di richiesta di contrazione di mutuo passivo

Indicazione in termini di punti percentuali (e non in percentuale) dello spread in aumento o in diminuzione da applicare al tasso Euribor 6 mesi – base 365 giorni. Il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente che avrà formulato lo spread migliore (arrotondato al terzo decimale dopo la virgola) tale da determinare il tasso complessivo più favorevole per l'Ente.

Il criterio è individuato per stabilire la convenienza dello spread offerto rispetto a quello della Cassa Depositi e Prestiti o rispetto a quello eventualmente rinvenibile qualora fosse indetta una gara di servizio per contrazione mutui con Istituti privati.

Lo spread offerto da ciascun candidato, potenzialmente anche con valore negativo, sarà proporzionato alla differenza in valore assoluto fra il migliore spread offerto (il più conveniente per l'ente) ed il peggiore (il più alto), in proporzione ai punteggi intermedi.

Formula: $P_{(i)} = P_{max} * DS_{Ass(i)} / MDS_{Ass(max)}$ dove $P_{(i)}$ è il punteggio del concorrente i-esimo, P_{max} è il punteggio massimo attribuibile, $DS_{Ass(i)}$ è la differenza assoluta tra lo spread del concorrente i-esimo ed il peggior spread offerto (il più alto) e $MDS_{Ass(max)}$ è la più elevata differenza spread offerta.

- Punteggio massimo: 5 punti

Per l'**Unioncamere Piemonte**:

A) Tasso debitore

È il criterio attraverso cui selezionare la miglior proposta in relazione al tasso di interesse annuo per anticipazione di cassa pari a un determinato quantitativo di punti di spread sull'Euribor. In particolare, l'Euribor di riferimento è quello rilevato – su *IlSole24Ore* – come media aritmetica dell'Euribor a tre mesi (base 360) riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre oltre somma algebrica dello spread offerto, arrotondato alla terza cifra decimale, in sede di presentazione e, per il presente parametro di aggiudicazione, corrisponde all'Euribor del 2 ottobre 2023 pari a 4,138%; il risultato finale sarà arrotondato alla terza cifra decimale della formula:

$P_{(i)} = P_{max} * Td_{(min)} / Td_{(i)}$ dove $P_{(i)}$ è il punteggio del concorrente i-esimo, P_{max} è il punteggio massimo attribuibile, $Td_{(min)}$ è la migliore somma algebrica (la sommatoria più bassa) dell'Euribor pari a 4,138% oltre lo spread offerto e $Td_{(i)}$ è la somma algebrica dell'Euribor oltre lo spread offerto del concorrente i-esimo.

- Punteggio massimo: 15 punti

B) Tasso creditore

È il criterio attraverso cui selezionare la miglior proposta in relazione al tasso di interesse annuo, sui fondi costituiti presso la Banca (Unioncamere Piemonte non è al momento soggetta alla Tesoreria Unica, richiedendo un servizio di cassa) pari a un determinato quantitativo di punti di spread sull'Euribor. In particolare, l'Euribor di riferimento è quello rilevato – su ISole24Ore - come media aritmetica dell'Euribor a tre mesi riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre oltre somma algebrica dello spread offerto, arrotondato alla terza cifra decimale, in sede di presentazione e, per il presente parametro di aggiudicazione, corrisponde all'Euribor del 2 ottobre 2023 pari a 4,138%; il risultato sarà arrotondato alla terza cifra decimale della formula:

$P_{(i)} = P_{max} * Tc_{(i)}/Tc_{(max)}$ dove $P_{(i)}$ è il punteggio del concorrente i-esimo, P_{max} è il punteggio massimo attribuibile, $Tc_{(i)}$ è la migliore somma algebrica dell'Euribor (la sommatoria più alta) dell'Euribor pari a 4,138% oltre lo spread offerto del concorrente i-esimo e $Tc_{(max)}$ è la migliore somma algebrica dell'Euribor pari a 1,972% oltre lo spread offerto (la sommatoria più alta).

- Punteggio massimo: 10 punti

C) Valute a favore ente e beneficiario

Fermo restando quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993, per i termini di valuta superiori ad 1 (uno) giorno, riduzione di giorni interi occorrenti per disponibilità e valuta dell'ente e del beneficiario.

Sarà attribuito un punteggio diverso da zero solo nel caso l'offerta contenga un ribasso rispetto ai giorni indicati dall'art. 120 menzionato.

- Punteggio massimo: 9 punti

Il computo del punteggio avverrà secondo lo schema sotto riportato, in relazione a ciascun comma richiamato dell'art. 120:

Comma 01, "disponibilità economica delle somme":

Giorni di riduzione	Punteggio
3	3
2	2

1	1
0	0

Comma 1, lett. b), ultimo periodo, “assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia”:

Giorni di riduzione	Punteggio
3	3
2	2
1	1
0	0

Comma 2, lett. a), “periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”:

Periodicità	Punteggio
Trimestrale	3
Semestrale	2
Annuale	0

D) Prestatore servizi di pagamento per incassi tramite apparecchi POS PagoPA, compenso annuo “a forfait” per la gestione POS PagoPA e commissione di incasso POS PagoPA

1) La Banca, che già svolge il servizio di pagamento POS, con commissioni e noleggio, remunerato nel canone “a forfait” (criterio E) successivo), si propone direttamente anche come Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) per i pagamenti ricevuti tramite dispositivo POS per Pago PA. Il servizio con fornitura a noleggio degli apparati POS per pago PA (mod. 1 e mod. 3) è facoltativo con opzione a favore degli enti.

Per la disponibilità ad assumere direttamente il servizio, il criterio è individuato per garantire nella forma più intensa possibile che la banca tesoriera possa gestire i flussi di pagamenti ed in particolare le eventuali anomalie nel modo più efficace e tempestivo possibile. Nel caso di dichiarazione di subappalto il presente punteggio non verrà attribuito.

Punteggio massimo: 2 punti

2) Il compenso annuo "a forfait" è il criterio afferente all'ammontare di un compenso da corrispondere annualmente secondo le modalità della successiva lettera E) per la gestione POS per Pago PA.

Punteggio massimo: 6 punti

Le condizioni economiche proposte dai partecipanti alla presente procedura fermo restando che, in ogni caso, l'importo non potrà essere superiore ad euro 7.000,00/annui (settemila/00) saranno selezionate in base al miglior importo offerto secondo la seguente formula:

$CFP(i) = P_{max} * CFP(min) / CFP(i)$ dove $P(i)$ è il punteggio del concorrente i-esimo, P_{max} è il punteggio massimo attribuibile, $CFP(min)$ è il canone annuo POS migliore offerto (il più basso) e $CFP(i)$ è il canone annuo POS del concorrente i-esimo.

3) La commissione d'incasso su POS per Pago PA è distinta tra carte di credito e debito, Bancomat.

1. Punteggio massimo: 4 punti per la migliore offerta al ribasso carte.

Le condizioni economiche proposte dai partecipanti alla presente procedura fermo restando che, in ogni caso, la commissione per carta di credito non potrà essere superiore a 1,2% (unovirgoladuepercento) saranno selezionate in base al miglior importo offerto secondo la seguente formula:

$P(i) = P_{max} * CC(min) / CC(i)$ dove $P(i)$ è il punteggio del concorrente i-esimo, P_{max} è il punteggio massimo attribuibile, $CC(min)$ è la commissione migliore offerta (la più bassa) e $CC(i)$ è la commissione offerta dal concorrente i-esimo.

2. Punteggio massimo: 4 punti per la migliore offerta al ribasso Bancomat

Le condizioni economiche proposte dai partecipanti alla presente procedura fermo restando che, in ogni caso, la commissione per bancomat non potrà essere superiore a 1,0% (unovirgolazeropercento) saranno selezionate in base al miglior importo offerto secondo la seguente formula:

$P(i) = P_{max} * CB(min) / CB(i)$ dove $P(i)$ è il punteggio del concorrente i-esimo, P_{max} è il punteggio massimo attribuibile, $CB(min)$ è la commissione migliore bancomat offerta (la più bassa) e $CB(i)$ è la commissione bancomat offerta dal concorrente i-esimo.

E) Compenso annuo "a forfait" per la gestione del servizio di tesoreria

È il criterio afferente all'ammontare di un compenso da corrispondere annualmente in pagamenti massimo trimestrali posticipati alla Banca a fronte di tutte le prestazioni rese e non espressamente remunerate quali risultanti dal capitolato. Il pagamento del compenso avviene entro 30 giorni dalla richiesta del Tesoriere, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Nel formulare l'offerta per proporre il compenso forfettario annuo da percepire, la Banca sarà tenuta a individuare le voci di cui si compone con relativa indicazione del prezzo unitario di ognuna e corredare la sua offerta con tale listino. Si precisa che sarà considerato al fine della selezione della migliore offerta solo il compenso unico "a forfait" complessivo, mentre il dettaglio delle voci che lo compongono andrà a costituire il contenuto di uno specifico allegato del contratto per il servizio di tesoreria da stipularsi. Pertanto, si richiede alle banche offerenti di includere il "listino" in discorso nella busta contenente la propria offerta.

Le condizioni economiche proposte dai partecipanti alla presente procedura fermo restando che, in ogni caso, l'importo non potrà essere superiore ad euro 30.000/annui (venticinquemila/00) saranno selezionate in base al miglior importo offerto secondo la seguente formula:

$CF_{(i)} = P_{max} * CF_{(min)} / CF_{(i)}$ dove $P_{(i)}$ è il punteggio del concorrente i-esimo, P_{max} è il punteggio massimo attribuibile, $CF_{(min)}$ è il canone annuo migliore offerto (il più basso) e $CF_{(i)}$ è il canone del concorrente i-esimo.

- Punteggio massimo: 50 punti

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 componenti, presieduta da un dirigente dell'ente, esperti nello specifico settore o in settori correlati cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

I lavori saranno condotti in presenza di almeno 2 testimoni della Stazione appaltante.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta è comunicata ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata, mentre le successive sedute sono comunicate ai concorrenti con le medesime modalità almeno 3 giorni lavorativi prima della data fissata; la data pubblicata nel bando di gara quale data di apertura delle offerte è puramente indicativa e soggetta a conferma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara pubbliche preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento autentificato dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo le modalità previste sulla Piattaforma.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP, con l'assistenza di almeno due testimoni della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- b) adottare o proporre l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. Costituisce altresì causa di esclusione dalla procedura di gara l'inserimento nella busta della documentazione amministrativa di elementi concernenti l'offerta economica.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi, il cui elenco è comunicato dal RUP alla commissione di gara.

Controllo dei requisiti tramite Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE

Con deliberazione n. 464 del 27.07.2022 di aggiornamento della deliberazione n. 157 del 17.2.2016 avente come oggetto l'adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del d.lgs. del 18/4/2016, n. 50, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha previsto l'introduzione di una nuova procedura di verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti - da parte degli operatori economici - necessari per l'affidamento dei contratti pubblici. Suddetto nuovo sistema di verifica, denominato Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti ed agli Enti aggiudicatori l'acquisizione, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità, dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale e, per l'affidamento dei contratti pubblici, agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a loro carico.

Si precisa pertanto che tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute e che per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo decreto.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" - documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale - **da inserire nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa.**

L'articolo 9, comma 2, della delibera n. 46472022 stabilisce che, in via transitoria, con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, le stazioni appaltanti provvedono secondo le modalità previste dall'art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, si precisa che i requisiti non verificabili tramite FVOE verranno accertati dalla stazione appaltante direttamente presso gli Enti certificanti.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La commissione di gara, con l'ausilio e l'assistenza del RUP, procede all'apertura e verifica delle offerte presentate dai predetti concorrenti.

Dopo l'apertura delle offerte economiche si procede all'attribuzione dei punteggi, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e siano classificate al primo posto nella graduatoria dello stesso lotto cui partecipano, i predetti concorrenti, su richiesta della commissione di gara, presentano, seduta stante, un'offerta migliorativa sul criterio dell'art. 16, lett. E) Compenso annuo "a forfait" per la gestione del servizio di tesoreria. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il RUP procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione di gara, con l'ausilio del RUP, rende visibili ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 18 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione di gara redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Dirigente competente per l'approvazione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, la commissione di gara provvede, tramite il RUP, a comunicare i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l'ausilio della commissione di gara ed eventualmente avvalendosi delle altre strutture organizzative dell'ente, procede per quanto previsto dall'art. 110 del Codice e valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta.

Il RUP richiede al concorrente con offerta anormalmente bassa la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice non sono ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione di gara, tramite il RUP, trasmette al Dirigente competente la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, nelle more della verifica dei requisiti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità dell'offerta anomala, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dalla verifica dell'ultimo requisito. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, esclusa la verifica dei requisiti, ed inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa immediatamente efficace, attestata da apposito provvedimento del Dirigente competente, da cui decorrono i termini 35 giorni di termine dilatorio.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il RUP provvede al ricalcolo dei punteggi e l'appalto viene aggiudicato, quindi, alla nuova migliore offerta procedendo altresì, alle verifiche previste dal punto 21 e dal presente. La stipula del contratto avviene trascorsi 35 giorni per decorso del termine dilatorio ed entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione efficace.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d), del Codice.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata soggetta a registrazione in misura fissa. È facoltà della Banca contraente di richiedere la stipula con atto pubblico informatico, con onere a suo carico.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sull'indizione della gara e sui risultati della medesima sono a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 225 del D.Lgs. 36/2023 che fa riferimento al D.M. 2/12/2016 e dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con invio da parte della stazione appaltante della richiesta tramite piattaforma Pago PA. L'importo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 12.000,00 al netto dell'IVA, sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.to.camcom.it/codice-di-comportamento>; <https://www.to.camcom.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corruzione>

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inviando dettagliata richiesta tramite Pec all'indirizzo bilancio.entrate@to.legalmail.camcom.it.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività di acquisizione di beni e servizi, accertamenti a carico di potenziali fornitori aggiudicatari ed esecutori di contratti, documentazione prodotta dai partecipanti alle procedure di affidamento.

Con questa informativa la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino (di seguito, Camera di commercio di Torino) intende fornire tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali nell'ambito sopra riportato.

1. Titolare del trattamento e DPO – Data Protection Officer

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Torino, avente sede in Torino, via Carlo Alberto, n° 16, tel. 011 57161, PEC protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche email ordinarie).

Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il DPO – Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Torino scrivendo all'indirizzo mail.rpd1@pie.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche PEC).

2. Finalità e Basi giuridiche del trattamento

I dati personali delle seguenti attività sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

rif.	attività	finalità del trattamento
a)	<i>Acquisizione di beni e servizi</i>	Gestione acquisizione beni e forniture servizi
b)	<i>Accertamenti a carico di potenziali fornitori aggiudicatari e esecutori di contratti</i>	Accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici
c)	<i>Documentazione prodotta dai partecipanti alle procedure di affidamento</i>	Affidamenti/Codice dei contratti pubblici

In relazione a tale finalità la base giuridica del trattamento dei dati comuni di cui sono:

rif.	base giuridica
a)	Esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte
b)	Obbligo legale al quale è soggetto il titolare
c)	Obbligo legale al quale è soggetto il titolare

Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati è consentito da legge o regolamento come di seguito specificato:

rif.	estremi di legge/regolamento
a)	D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici
b)	Art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici
c)	Art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici

3. Dati ottenuti presso terzi

La Camera di commercio di Torino acquisisce dati necessari alla verifica sul possesso dei requisiti generali e speciali; i dati trattati vengono trasmessi alle Pubbliche Amministrazioni in possesso delle informazioni e sono utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo.

4. Autorizzati e Responsabili del trattamento

I dati personali vengono trattati da personale della Camera di commercio di Torino previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla CCIAA di Torino quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell'Ente, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale;

- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.

5. Destinatari dei dati personali e diffusione

Per quanto concerne le finalità di cui al punto 2 della presente informativa, alcuni dati personali potranno essere comunicati ai sensi di legge alle autorità competenti.

I dati relativi agli affidamenti di forniture di beni e servizi sono inoltre oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ex D.Lgs. n. 36/2023.

6. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati come segue:

rif.	durata del procedimento	durata della conservazione
a)	Per tutta la durata del contratto	10 anni dalla conclusione del servizio o dalla dismissione del bene
b)	Durata della procedura di gara e di esecuzione del contratto	10 anni dalla conclusione del servizio o dalla dismissione del bene
c)	Durata della procedura di gara e di esecuzione del contratto	5 anni dalla conclusione della procedura di affidamento per i non aggiudicatari, 10 anni dalla conclusione del servizio o dalla dismissione del bene per l'aggiudicatario

a tali periodi si aggiungono i tempi necessari al Titolare per procedere allo scarto (massimo un anno a decorrere dal termine dell'anno finale di conservazione).

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Tutti i dati richiesti sono necessari ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo ed il mancato conferimento rende impossibile l'attività per i quali ne viene richiesta l'acquisizione.

8. Trasferimento di dati in Paesi extra-UE

Come indicato sopra, la Camera di commercio di Torino può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Dette società di servizi sono selezionate sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei

dati personali. In particolare, al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste Società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard.

9. I suoi DIRITTI

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la CCIAA di Torino ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito <https://www.gpdp.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo>.

Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO, oppure consultare le pagine ufficiali dell'Autorità garante

<https://www.garanteprivacy.it/home/diritti> e
<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati>.